Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

COPIA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 138 del 22-11-2019

OGGETTO: Concessione LL.PP. rep. 7/2006 << Contratto di affidamento in concessione per la realizzazione,il completamento e l'adeguamento del complesso riabilitativo e termale di Antrodoco e della connessa attività di realizzazione e gestione R.S.A.>>. Risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario Antrodoco Terme srl . Determinazioni

L'ANNO duemiladiciannove IL GIORNO ventidue DEL MESE DI novembre ALLE ORE 10:30 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE , SI E'RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

Guerrieri Alberto	Sindaco	P
Cianca Ernestina	Ass.Vice sindaco	P
Roscetti Emanuele	Assessore	P

- PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- IL SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. LINO MASSIMI** CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI ,
- ASSUME LA PRESIDENZA **Ing. Alberto Guerrieri** NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N.144 DEL 19-11-2019

Oggetto: Concessione LL.PP. rep. 7/2006 << Contratto di affidamento in concessione per la realizzazione,il completamento e l'adeguamento del complesso riabilitativo e termale di Antrodoco e della connessa attività di realizzazione e gestione R.S.A.>>. Risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario Antrodoco Terme srl . Determinazioni

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che

- con Contratto rep. 7 del 28.07.2006, il Comune di Antrodoco ha affidato all'A.T.I. tra Nuova Carrel spa (capogruppo mandataria) Impresa Ceccarelli Franco (mandante) e ISIMED srl (mandante) la Concessione LL.PP. ai sensi dell'art. 37-bis e 19, comma 2, L. n. 109/1994, avente ad oggetto << la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori per la realizzazione della RSA ed il completamento ed adeguamento del Centro Termale e la connessa attività di gestione in conformità alla progettazione già agli atti del Concedente con la connessa attività di gestione, così come migliorati dalla proposta>>;

- i lavori di cui al contratto vennero **consegnati in data 10.08.2006,** giusta il verbale del Direttore dei Lavori ing. Barbato ;

- in pari data , con atto rep. 119625, i componenti l'ATI costituivano la società di progetto denominata "Antrodoco Terme srl" composta da Nuova Carrel spa (capogruppo mandataria) per l'8% , Impresa Ceccarelli Franco (mandante) per il 41% e ISIMED srl (mandante) per il 51%;

- in data 24.03.2007, venne , sempre dal D.L. Ing. Barbato , consegnato il servizio di gestione di <<piscina coperta, sala polivalente e parco >> al concessionario Antrodoco Terme srl e alla soc. ISIMED srl>>;

- in data 09.03.2007, Antrodoco Terme srl presentava una perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ing. Barbato, motivata dalla necessità di adeguare la struttura della RSA in considerazione, tra l'altro, delle carenze e dei deficit strutturali emersi dopo le demolizioni previste in progetto;

- in data 01.06.2007, il D.L. Barbato, disponeva la sospensione dei lavori (che nel frattempo avevano interessato le demolizioni previste in progetto e la realizzazione al rustico di un corpo di fabbrica aggiunto) nell'attesa dell'approvazione della perizia stessa da parte della Regione Lazio;

- detta perizia veniva approvata in data 19.05.2007 dalla Giunta Comunale con Delibera n° 78,

- il Responsabile Unico del Procedimento Serani (nota 21.02.2009 prot. 2123) ritenuta òla perizia non confacente ed inammissibile rispetto alle motivazioni ed in contrasto con il contratto, disponeva nei confronti del D.L. Barbato, la ripresa dei lavori <<nel rispetto del contratto >> entro il 09.03.2009;

- i lavori vennero ripresi, come da verbale dell'Ing. Barbato, il 03.03..2009 e nuovamente sospesi il 10.04.2009 da parte del medesimo , dopo il sisma L'Aquila 2009, con motivazioni afferenti proprio la mancata approvazione della variante che riguardava il miglioramento della prestazione sismica dell'edificio;

- nell'anno 2011 l'Ing. Barbato comunicava le proprie dimissioni da Direttore dei Lavori. Antrodoco Terme srl provvedeva alla nomina del nuovo Direttore dei Lavori solo nell'anno 2016;

- nel periodo successivo al 10.04.2009 e fino al 13.04.2017, i lavori rimanevano sospesi senza motivazione ulteriore, e nonostante le note del Responsabile Unico del Procedimento geom. Serani (tra le altre prot. 6388 del 04.06.2009 e 6977 del 19.06.2009, prot. 2306 del 12.03.2013 sottoscritta anche dal sindaco) e del Responsabile del Servizio arch. Cerroni (prot. 11267 del 26.11.2012) recanti diffide ad adempiere e le richieste c constatazione dei presupposti per la rescissine del contratto per inadempimento del concessionario;

- dalla data di stipula del contratto, nessuna attività concreta di progettazione od esecuzione, risulta compiuta dal Concessionario per quanto attiene lo stabilimento termale (che era parte rilevante del contratto)

- dopo il 13.04.2017 (data in cui l'Area Genio Civile della Regione Lazio comunica la sottoposizione della struttura alla c.d. "Classe d'uso IV" , propria degli edifici strategici) , il progetto iniziale è divenuto certamente inattuabile, come statuito dal nuovo Direttore dei Lavori Mattiussi (nominato nel 2016) nella sua relazione via PEC del 18.11.2018, è si è profilata la necessità di procedere in variante ai sensi dell'art. 25 della Legge 109/94;

- in esatta attuazione delle direttive stabilite dalla **Delibera di C.C. n° 9/2018** , il nuovo Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori ha dapprima chiesto al D.L. arch. Mattiussi , la relazione del D.L. prevista dall'art. 134 del DPR 554/99 in ordine alla ricorrenza di presupposti per procedere in variante e , ottenutone gli esiti il 18.11.2018 che hanno confermato la **necessità di redigere una progettazione di variante ai sensi dell'art. 25 della Legge 109/94** , ha chiesto con nota del 28.12.2018, prot. 11064, alla concessionaria Antrodoco Terme, di presentare entro 60 giorni il progetto esecutivo di variante completo di tutti gli elaborati previsti per legge ;

- anche tale ultima richiesta è rimasta disattesa dal Concessionario che , allo stato non ha prodotto alcun atto ulteriore ;

- che dunque gli adempimenti previsti in contratto sono stati disattesi in maniera rilevante dal Concessionario , che allo stato ha solo iniziato i lavori sulla R.S.A. lasciandoli sospesi senza provvedere all'adeguamento delle progettazioni (attribuitogli come obbligo dal contratto) , e non ha svolto alcuna attività di progettazione , lavoro o gestione sullo stabilimento termale;

RICHIAMATA la nota **ANAC del 18.04.2019 prot 32516** , **allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale sub lettera a)** nella quale l'Autorità , a seguito di istruttoria articolo 15 comma 2 del "Regolamento per l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 9.12.2014" , vengono evidenziate **alcune irregolarità** attinenti il contratto "Concessione per la realizzazione il completamento e l'adeguamento del Complesso Riabilitativo e Termale di Antrodoco e della connessa attività di realizzazione e gestione di una RSA – rep. 7/2006" ;

DATO ATTO in particolare che nella nota sopra citata vengono analizzate talune criticità attinenti :

1. la regolarità delle cessioni di quote della società di progetto;
2. la correttezza del completamento dei lavori e dell'avvio della gestione;
3. la validità delle polizze fideiussorie;

ATTESO che l'ANAC nella nota di cui sopra , chiede al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori di produrre le proprie controdeduzioni ovvero a fornire chiarimenti ed informazioni documentate , entro il termine di gg. 30 dal ricevimento;

ATTESO che il regolamento 9.12.14, all'art. 15 , stabilisce che : << Entro il termine di cui all'art. 9, comma 2, il dirigente trasmette al Consiglio le risultanze istruttorie. Il Consiglio, valutata la proposta dell'ufficio dispone l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall'art. 10, comma 2.
Il Responsabile del procedimento assegna un termine, non inferiore a 10 giorni, entro cui le parti possono presentare memorie e/o ulteriore documentazione probatoria. **La stazione appaltante può formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1>>**

DATO ATTO che l'attuale Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori ha trasmesso all'ANAC in data 20.05.2019 prot. 4130, la relazione richiesta ,che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale sub lettera B). fornendo i chiarimenti necessari, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 , e **sostanziando la volontà di conformarsi alle indicazioni dell'ANAC , e proponendo la risoluzione del contratto avendo rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 8 comma 1 lettera Y del DPR 554/99;**

RILEVATO come una analisi puntuale delle censure sostanziate dall'ANAC , consenta di evidenziare , in relazione alla "**regolarità delle cessioni di quote della società di progetto",** come l'Autorirà , sulla base del dettato contrattuale dell'art. 35 che impone che << I soci della Società di Progetto, che hanno concorso all'aggiudicazione della Concessione, possedendo i requisiti previsti per la costruzione dell'Opera, hanno facoltà di cedere in tutto o in parte, la propria partecipazione di capitale sociale **a far data dal collaudo provvisorio della stessa**.>> , rilevi come le cessioni di partecipazione societaria << appaiano in contrasto con le previsioni contrattuali in quanto **hanno riguardato la cessione di quote di soci cui era demandata la costruzione dell'opera , ben prima del collaudo provvisorio dell'opera (che a tutt'oggi non è intervenuto)>> ed ancora <<** l'ultima delle cessioni documentate (da ISIMED a SERENI ORIZZONTI SPA , e da questa a E.D. Impianti srl), si pone in contrasto anche con l'art. 37 quinquies della Legge 109/94 e con l'art. 35 del contratto nella parte in cui impongono, in ogni caso, la verifica del possesso dei requisiti specificamente richiesti in relazione alle attività, costruttive o gestorie, previste nel progetto di finanza>> per finire <<le descritte violazioni appaiono **quanto mai evidenti** ove si osservi che , in relazione alla seconda cessione (da Nuova Carrel spa in liquidazione, ISIMED srl e Touritalia a favore di Sereni Orizzoni spa) il Comune di Antrodoco aveva annullato il proprio gradimento proprio in ragione della violazione dell'art. 37 quiquies L. 109/94 per mancanza dei requisiti di qualificazione dei cessionari>>, mentre , in relazione alle **polizze fideiussorie**, l'ANAC segnali la carenza di garanzie definitive previste dall'art. 30 della L. 109/94 , sin dal 07.07.2007 in violazione dell'art. 101 del DPR 554/99;

Atteso che, in ordine a ciascuna delle violazioni sopra evidenziate , il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori nella nota inviata ad ANAC prot. 4130 20.05.2019 , ha sostanzialmente riferito :

- **in tema di trasformazioni societarie** , accertato e ulteriormente precisato, senza controdedurre, la sussistenza delle violazioni afferenti l'art. 35 del contratto e l'art. 37 quinquies della Legge 109/94;
- in relazione al mancato completamento lavori e avvio gestione : specificato che , ai sensi dell'art. 7 del contratto rep. 7/2006, competeva al Concessionario adeguare la progettazione ove necessario e che , nell'applicazione delle disposizioni transitoria della normativa tecnica per le zone antisismiche , le opere inerenti la RSA potevano essere progettate secondo la norma sismica previgente , **fino a tutto il 30.06.2009, pertanto fino ad un periodo molto successivo alla stipula del contratto .** Specificato quanto sopra , il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori ha ricostruito un articolato quadro procedimentale dal quale risulta in maniera inequivocabile **il grave ritardo del concessionario nell'adempiere alle obbligazioni contrattuali, ritardo che è proseguito anche dopo i solleciti e le richieste del Responsabile Unico del Procedimento intervenute dopo la Delibera di C.C. 9/2018 che ha dettato direttive per la ripresa dell'attività** ;
- quanto alle garanzie art. 30 L. 109/94, il Responsabile Unico del Procedimento , sulla base delle comunicazioni intervenute con la società UNIPOL SAI ,constatata a propria volta il fatto che , pur essendo la polizza originaria M09354725/07 della Fodiaria SAI ancora esistente e mai svincolata , per la stessa la compagnia assicurativa (UNIPOSAI) comunichi in data 19.06.2019 (prot. 5031) è <<attiva ferme restando le opportune successive verifiche circa l'operatività della stessa , ed è attualmente intestata …a ATI tra Nuova Carrel spa , Marinelli Costruzioni srl , Turitalia srl , Isimed srl>> , ed in data 26.06.2019 prot. 5224 , inerente polizza assicurativa RCT <<intestata a ATI Nuova Carrel spae Ceccarelli Franco , la stessa non è più attiva essendo stata stornata a naturale scadenza. E' stata emessa unica appendice in data 22.06.2007 per precisare l'esatta denominazione del contraente … ATI tra Nuova Carrel spa , Marinelli Costruzioni srl , Turitalia srl , Isimed srl >> .Si ritiene che le polizze predette , non riportando in intestazione la composizione attuale della società di progetto (non includono Sereni Orizzonti spa e ED Impianti Costruzioni Tecnologiche srl.) , presentano profili di validità assai dubbi;

Dato atto, come evidenziato nella relazione Responsabile Unico del Procedimento prot. 4130 del 2019 , inviata via pec anche ad "Antrodoco terme srl" , come anche le attività correttamente effettuate dal medesimo R.U.P. in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n° 8/2019 (notificata al Concessionario 11.05.2018 e mai impugnata o contestata) , volte dapprima all'accertamento (a mezzo di relazione del D.L. Mattiussi) dell'effettiva ricorrenza dei presupposti stabiliti dall'art. 25 della Legge 109/94 e dall'art. 134 del DPR 554/99 , e successivamente, all'esito del positivo accertamento di cui sopra, alla richiesta di presentazione della progettazione di variante dell'Opera (come definita dal contratto rep. 7/2006) , corredata di computi metrici, quadri economici, crono programma e Piano finanziario , **siano rimaste ulteriormente inevase dal Concessionario, che non ha mai presentato la documentazione richiesta , a ulteriore testimonianza dell'inerzia e dell'inadempimento del medesimo;**

Atteso che le norme che regolano in generale il contratto prevedono l'istituto della risoluzione quando uno dei contraenti non adempie alle proprie obbligazioni, ma anche che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento è di scarsa importanza (artt. 1453 e 1455 C.C.), e che la disciplina del contratto di appalto pubblico prevede l'istituto peculiare della risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'appaltatore (art. 119 D.P.R. 554/1999), disciplina che assorbe l'istituto privatistico e prevede che sia la stessa stazione appaltante a sciogliere il contratto in caso di grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

Rilevato come, in conformità a quanto comunicato dall'ANAC nella nota 18.04.2019 prot. 32516, e constatato il ripetuto e grave inadempimento del Concessionario, il Responsabile Unico del Procedimento abbia ritenuto formulare, come previsto nella la citata nota prot. n. 4130 del 20.05.2019, una proposta in ordine alle determinazioni da assumere per la risoluzione del contratto d'appalto, proposta formalizzata in data 11.10.2019 prot. 8462;

Visto il dpr 554/99, art. 124, comma 4, che stabilisce «Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla legge , e pertanto anche , a termini dell'art. 119 del medesimo DPR 554/1999, quello di evidenziare , nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, irregolarità o ritardo <<comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori>> inviando al Responsabile Unico del Procedimento <<una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore>> ;

Dato atto che agli atti non risulta, nonostante le numerose richieste da parte dei R.U.P. sopra citate, alcuna comunicazione del Direttore dei Lavori ,in particolare nel periodo gestito dall'Ing Barbato intercorrente tra la consegna dei lavori (anno 2007) e le dimissioni del medesimo (anno 2011) , che facessero riferimento a quanto previsto dall'art. 119 co. 1 del dpr 554/99, che prevede che il D.L. abbia il compito di segnalare se <<comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori>> e di inviare al Responsabile Unico del Procedimento <<una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore>> ;

Ritenuto palese , anche prescindendo da tale comportamento quantomeno approssimativo della Direzione dei Lavori , il grave inadempimento del Concessionario (che ha peraltro nominato il nuovo D.L. con grave ritardo, essendo l'incarico all'Arch. Mattiussi avvenuto solo nel 2016, ossia 5 anni dopo le dimissioni del Barbato);

Ribadito come , nelle more della conclusione della procedura ANAC , salvi ed impregiudicati gli eventuali provvedimenti che fossero conseguiti all'attività ispettiva svolta dalla medesima , l'Amministrazione comunale, ha costantemente posto in essere approfondimenti e valutazioni volte ad individuare soluzioni finalizzate a far riprendere i lavori ed a garantire la corretta esecuzione del contratto, richiedendo al Concessionario la presentazione di un progetto esecutivo di variante corredato di nuovo P.E.F. e di crono programmi e computi metrici, ma che anche tale richiesta dell'Amministrazione è stata disattesa dal Concessionario, che è rimasto inerte e ulteriormente inadempiente;

Considerato che, a seguito della presentazione della proposta di Deliberazione n° 131 del 11.10.2019 , da parte del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori , recante proposta di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, il Sindaco ha ritenuto, in virtù della complessità e della delicatezza delle attività da svolgersi , e della necessità di individuare puntualmente le attività da porre in essere a seguito della eventuale deliberazione di risoluzione, di chiedere parere legale all'Avvocato Marcone in Roma, parere richiesto il 25.10.2019, con nota prot. 8933;

Richiamato il parere legale acquisito al protocollo in data 18.11.2019 n° 9672, parte integrante e sostanziale della presente , ma non materialmente allegato, in quanto richiesto dal Comune ed espresso dal legale, al fine di definire una strategia di tutela e difesa dell'ente in relazione a situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio;

Atteso come il parere rimesso dall'esperto legale, confermata la sussistenza dei presupposti che motivano la risoluzione per inadempimento, contenga indicazioni e modalità di attuazione della procedura, indicazioni e modalità cui la Giunta intende prudenzialmente conformarsi;

Dato atto che il sindaco, con propria nota prot. 9736 del 18.11.2019, ha comunicata al Responsabile Unico del Procedimento l'acquisizione del parere stesso, ha chiesto al medesimo di rivedere la proposta di deliberazione al fine di conformarla alle indicazioni del parere Avv. Marcone del 18.11.2019, revisione di cui la presente proposta è puntuale rappresentazione;

Visto e richiamato l'art. 119 comma 2 del D.P.R. 554/99 , che dispone che << Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento>>;

Ritenuto, preso atto della sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per grave inadempimento già proposti dal R.U.P. , dare mandato al medesimo , sulla scorta del parere dell'Avv.to Marcone , di procedere a sollecitare il Direttore dei Lavori Mattiussi allo svolgimento delle attività previste dall'art. 119 comma 2 del D.P.R. 554/99 ;

Ritenuto stabilire altresì , riconosciuta la particolare urgenza dei provvedimenti da adottarsi , che le attività dello stesso D.L. vengano effettuate entro gg. 10 dalla richiesta del R.U.P. e che le eventuali controdeduzioni del Concessionario pervengano non oltre 15 giorni dopo la richiesta del D.L.;

Acquisti i prescritti pareri

PROPONE

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della nota ANAC del 18.04.2019 prot. 32516, e delle violazioni alla legge ed al contratto ivi evidenziate, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale sub lettera a);
3. di prendere atto della risposta del Responsabile Unico del Procedimento all'ANAC in data 20.05.2019 prot 4130, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, sub lettera b);
4. di prendere atto, per i motivi in premessa, del grave inadempimento del Contratto rep. 7/2006 da parte del Concessionario Antrodoco Terme srl;
5. di procedere all'esperimento delle attività previste dall'art. 119 comma 2 del D.P.R. 554/1999, dando formale direttiva al Responsabile Unico del Procedimento Gregori di procedere a sollecitare il Direttore dei Lavori Mattiussi allo svolgimento delle attività previste dall'art. 119 comma 2 del D.P.R. 554/99, secondo i termini urgenti stabiliti in narrativa;
6. di stabilire che è comunque necessaria,pronunciata la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento di ogni ulteriore danno anche da quantificare successivamente , la restituzione al Comune delle somme già erogate al Concessionario a qualsiasi titolo , e la reimmissione nel possesso degli immobili che formarono oggetto della concessione, al fine di compiere ogni attività necessaria per la loro conservazione e valorizzazione;
7. di disporre, a cura del RUP, la comunicazione del presente provvedimento all'ANAC nelle forme dalla stessa stabilite , e la notificazione all'appaltatore del presente atto a mezzo posta elettronica certificata;
8. di rendere la presente immediatamente eseguibile data l'urgenza;

REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa, ai sensi dell' art. 49 – comma 1 e art.147 bis comma 1 del D Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giuseppe Gregori

REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARIA LIBERATA FAINA

IL Sindaco
F.to Ing. Alberto Guerrieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-11-2019 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 9880 del 22-11-2019.

ALBO PRET. N° 858 **Lì 22-11-2019**

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 22-11-2019 **IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT. LINO MASSIMI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI